



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Sede Nazionale
Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma
Tel. 06/44188461
Fax. 06/44249515
E-Mail: polfis@cna.it

ISB in Europe

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219
info@isbineurope.eu – www.isbineurope.eu

Divisione Economica e Sociale
Ufficio politiche fiscali

Comunicazione tributaria n. 3

Roma, 1 febbraio 2013

Oggetto: Legge 24 dicembre 2012 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

Sommario

1. PREMESSA: ESAME SINTETICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ	2
2. VALUTAZIONI DI POLITICA FISCALE SULL'INTERA MANOVRA.	3
3. COMMENTO SINTETICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI.....	5

1. Premessa: esame sintetico delle principali disposizioni della legge di stabilità

La legge di stabilità 2013⁽¹⁾ si compone di un unico articolo, strutturato in 561 commi, a seguito della confluenza nel disegno di legge di una serie di provvedimenti tra i quali quello contenente numerose disposizioni di proroga termini (c.d. decreto milleproroghe) ed il recepimento della direttiva comunitaria 2010/45 che fissa le nuove regole IVA di fatturazione e registrazione.

Tale provvedimento persegue, dunque, tante finalità che vanno oltre la definizione dei saldi di bilancio dello Stato, tipici contenuti di una legge di stabilità, e che puntano ad assicurare maggiori entrate e minori spese delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nonché a ridefinire gli aspetti di rilievo nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, soprattutto in materia di IMU e di modifiche alla fiscalità comunale.

In particolare, sul fronte del reperimento delle risorse il principale apporto è connesso all'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) e alla riduzione delle spese correnti sia delle amministrazioni centrali sia degli enti territoriali.

Dal lato degli impieghi, invece, l'apporto principale deriva dalle minori entrate tributarie relative alla detassazione del salario di produttività, al mancato incremento delle aliquote Iva, all'aumento delle detrazioni per i figli a carico e, per quanto interessa più da vicino le imprese, le modifiche IRAP per la riduzione del cuneo fiscale.

Merita particolare attenzione l'istituzione di nuovi fondi i cui effetti inizieranno a prodursi negli anni successivi al 2013.

Uno dei fondi previsti dal documento di economia e finanza, a partire dal 2013, è quello chiamato "taglia tasse" al quale confluiscono le maggiori risorse (al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra debito e PIL), derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, per la riduzione strutturale della pressione fiscale su famiglie e imprese.

Altro fondo istituito riguarda l'IMU che risponde alla finalità di attuare la perequazione orizzontale tra comuni, definita con Dpcm da emanarsi entro il 30 aprile 2013 con riferimento al 2013, ed entro il 31 dicembre 2013, per il 2014. Resta riservato allo Stato il gettito che deriva dagli immobili di categoria D⁽²⁾ adibiti a uso produttivo. Il gettito è calcolato con l'aliquota ordinaria dello 0,76%.

Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia è istituito, con decorrenza dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) le piccole e medie imprese, nonché i lavoratori autonomi senza dipendenti e dotati di un valore di beni strumentali non superiore a una soglia che sarà individuata da un apposito decreto del Ministro dell'Economia. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Tante, dunque, le novità fiscali introdotte dalla presente legge di stabilità che interviene in materia di detrazioni fiscali IRPEF per i figli a carico, per poi proseguire con le nuove misure, destinate a portare un po' di sollievo ai contribuenti, sulle cartelle esattoriali. A queste si aggiungono

¹ Approvata il 24 dicembre 2012 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

l'incremento delle deduzioni forfetarie per dipendente da cuneo fiscale e l'aumento della franchigia IRAP a 10.500 euro a decorrere dal 2014, nonché la riduzione al 20% della quota di deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali. Modifiche si registrano anche con riferimento all'imposta sugli immobili all'estero (IVIE) come pure all'istituzione della Tares, tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. E' importante sottolineare che oltre a coprire le spese comunali per la raccolta dei rifiuti, ora finanziate con TARSU, TIA1 e TIA2, il nuovo tributo prevede degli aumenti destinati alla copertura delle spese indivisibili dei Comuni, ossia le spese generali di funzionamento dell'ente territoriale.

Degne di nota sono anche le modifiche introdotte alle procedure di riscossione coattiva dei tributi utilizzate da Equitalia. E' stato, infatti disposto l'annullamento dei ruoli di importo inferiore a 2.000 euro notificati prima del 31 dicembre 1999.

Inoltre, le nuove disposizioni danno finalmente la possibilità allo stesso contribuente di comunicare ad Equitalia l'ottenimento dell'annullamento del debito da parte dell'ente creditore. Questa dichiarazione consentirà l'immediata sospensione della riscossione coattiva, ossia di tutte le procedure di espropriazione forzata sui beni del debitore.

Infine, viene confermata l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio in quella delle Entrate e dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, con le indicazioni operative per la chiusura dei bilanci da svolgersi entro il mese di febbraio.

Nel prosieguo si cercherà di illustrare nel dettaglio soltanto alcune delle principali novità intervenute in ambito fiscale puntando l'attenzione su quelle di maggiore impatto per i contribuenti.

2. Valutazioni di politica fiscale sull'intera manovra

La manovra economica 2013 prevede, per lo più, una redistribuzione del carico fiscale tra i vari comparti impositivi. La decisione è stata quella di distribuire le entrate provenienti dalla Tobin tax (circa 1 miliardo di euro) e quelle provenienti dalla rivisitazione della spesa pubblica (spending review) di circa 3.4 miliardi, per ridurre la pressione fiscale su altri comparti impositivi.

La decisione è stata quella di non utilizzare tutte le somme per scongiurare definitivamente l'aumento dell'Iva. L'aumento dell'Iva, infatti, è stato spostato al 1° luglio 2013.

Come è stato messo meglio in evidenza al paragrafo precedente, le misure hanno interessato la famiglia, con l'aumento delle detrazioni dei figli a carico ovvero la riduzione del cuneo fiscale, sia dal lato del dipendente (aumento del premio di produttività) sia dal lato dell'Impresa (aumento delle deduzioni IRAP sul lavoro).

Merita particolare analisi l'istituzione del fondo c.d. Taglia tasse, anticipato al 2013. Il fondo, pur apprezzabile nell'intento, così come strutturato non garantisce una concreta applicazione.

A tal fine, infatti, è indispensabile definire, una volta per tutte, i criteri per effettuare una stima affidabile dell'evasione che deve essere distinta per settore di attività e dimensione d'impresa. Solo una stima dell'evasione fondata su criteri scientifici e confrontabili (posta in essere da una commissione di studio che vede partecipi oltre che le istituzioni finanziarie anche esperti di eco-

² Capannoni ed edifici industriali in genere.

nometria e associazioni di categoria) consente di rilevare, nel tempo, il recupero di imposte che emergono dalla lotta all'evasione, includendo anche le maggiori imposte che emergono dall'adeguamento agli studi di settore.

Peraltro le macro aree di intervento segnano una discriminazione delle piccole imprese dai timidi vantaggi fiscali che, comunque, sono presenti nella manovra.

Specificamente per le micro e piccole imprese l'elemento più rilevante riguarda l'aumento della franchigia IRAP da 9.500 a 10.500 euro. Sicuramente poca cosa. Anche l'istituzione del fondo destinato all'individuazione dei parametri di struttura minima che esclude dal pagamento dell'IRAP le imprese individuali e gli autonomi appare un passo indietro. La previsione di un tetto massimo di spesa, pari a circa 250 milioni di euro, infatti, potrebbe comportare una limitazione dei diritti come attualmente definita dalle diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. La norma richiesta da diverso tempo deve servire a dare certezza ai contribuenti per evitare inutili e costosi contenziosi con il fisco, data la estrema variabilità del concetto di autonoma organizzazione. La definizione dei parametri deve essere fatta sulla base della giurisprudenza prevalente e non sulla base di uno stanziamento di spesa, che giudichiamo, peraltro, esiguo.

Nota che, al contrario, vediamo come un'ulteriore passo avanti, riguarda le disposizioni inerenti alla riscossione coattiva. In particolare, appare importante aver consentito al contribuente di comunicare direttamente ad Equitalia l'ottenimento di uno sgravio (annullamento del debito) da parte dell'Ente creditore. E' vero, infatti, che secondo la norma, la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente ad Equitalia, con i relativi allegati, determina la sospensione di qualsiasi forma di esecuzione forzata sui beni del contribuente stesso.

La norma evita così che, a causa delle lungaggini burocratiche di comunicazione tra le varie istituzioni finanziarie, l'annullamento del ruolo determini dei danni economici molto importanti ed a volte irreversibili.



3. Commento sintetico delle principali disposizioni fiscali

ARGOMENTO	ESAME SINTETICO DELLA NORMA
<p>Riduzione pressione fiscale (Art. 1, commi 299 – 300)</p>	<p>Viene anticipato al 2013, anziché al 2014, il termine a decorrere dal quale il Documento di Economia e Finanza conterrà la valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale effettivamente incassate.</p> <p>Una parte di queste risorse saranno destinate in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.</p> <p>Inoltre il ministero dell'Economia e delle Finanze presenterà annualmente, un rapporto sui risultati conseguiti col contrasto dell'evasione fiscale. In detto rapporto saranno evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le strategie per il contrasto all'evasione; • il confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi; • il recupero di gettito fiscale attribuibile ad una maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.
<p>Modifiche alla fatturazione delle operazioni dal 2013 (Art. 1, commi 324 – 335)</p>	<p>Allo scopo di recepire anche nella norma nazionale le previsioni della specifica Direttiva comunitaria sulla fatturazione, sono state apportate significative modifiche alle norme relative e collegate alla fatturazione delle operazioni attive.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1/1/2013.</p> <p>Fra le più significative modifiche si evidenziano in particolare le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'allungamento dei termini di fatturazione per le operazioni intracomunitarie; - la previsione della fattura "differita" anche per le prestazioni di servizio; - l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni extraUE; - la precisa definizione degli obblighi relativi all'inversione contabile, con l'integrazione o con l'autofatturazione, per le operazioni per le quali l'assolvimento dell'IVA è a carico del soggetto nazionale; - la precisazione rispetto a taluni degli elementi obbligatori della fattura, con la previsione di indicare sempre o il numero di partita IVA del cliente che opera in qualità di soggetto passivo, oppure del codice fiscale se il cliente opera invece in qualità di privato consumatore; - la possibilità di emissione della fattura anche con il misuratore fiscale; - la possibilità di emissione di una fattura semplificata, per operazioni fino a 100 euro.

SISMA 2012 - Accesso al finanziamento per chi ha subito un danno economico

(art. 1 comma 365 – 379)

I soggetti che hanno subito un danno economico diretto conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, possono accedere al finanziamento per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.

I soggetti interessati sono:

- i titolari di reddito d'impresa;
- i titolari di reddito di lavoro autonomo;
- gli esercenti attività agricole professionali;

residenti o con sede operativa e mercato di riferimento nel cratere.

Possono definirsi "danneggiati economici" i soggetti che dimostrano di avere almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011 dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

Le procedure da seguire per la richiesta del finanziamento sono analoghe a quelle seguite in occasione della recente richiesta di finanziamento da parte dei soggetti che hanno subito danni strutturali.

In particolare per i soggetti danneggiati economicamente, ora si prevede:

- la subordinazione dell'efficacia delle nuove specifiche disposizioni alla verifica della loro compatibilità da parte della Comunità Europea;
- se la verifica comunitaria darà esito positivo, saranno stabilite con apposito decreto, le date entro le quali sarà possibile richiedere i finanziamenti ed eseguire i pagamenti;
- sarà approvato un nuovo modello per la comunicazione degli importi dei versamenti da effettuare, nonché i relativi tempi e modalità per la

	<p>presentazione telematica.</p> <p>Per accedere ai finanziamenti, i soggetti interessati dovranno presentare ai Presidenti delle rispettive Regioni un'autodichiarazione con la quale si attesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricorrenza di almeno una delle condizioni sopra indicate (rileviamo l'incongruenza con la necessità di avere almeno due delle medesime condizioni al fine di potersi definire "danneggiati economici"); - la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi. <p>Dovranno inoltre presentare alla Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la stessa autodichiarazione già presentata al Presidente della Regione; - la copia del modello di comunicazione dati già presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate; - alle rispettive scadenze, i modelli di pagamento (F24 ecc.). <p>Si precisa che i soggetti che avranno accesso al finanziamento potranno presentare alla banca i modelli di pagamento relativi ai versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che erano stati sospesi fino al 30/11/2012, che non sono stati effettuati alla ripresa degli stessi il 17/12/2012; - scaduti e scadenti dal 1/12/2012 al 30/6/2013. <p>In tal senso anche il comunicato stampa dell'AE del 17/12/2012.</p> <p><i>Trattenuta nella misura di un quinto</i></p> <p>Entro il 20 dicembre 2012, i datori di lavoro erano tenuti a versare in unica soluzione i contributi previdenziali ed assistenziali, i premi per l'assicurazione obbligatoria e le eventuali ritenute non versate durante il periodo di sospensione dovuto al sisma del 20/29 maggio 2012.</p> <p>Viene ora disposto che, dopo la predetta regolarizzazione in unica soluzione entro il 20 dicembre 2012, i datori di lavoro devono effettuare la relativa rivalsa nei confronti dei lavoratori nei limiti del quinto non solo delle ritenute fiscali (come già previsto) ma anche dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>
<p>Nuova ripartizione ERARIO-COMUNI delle entrate IMU</p> <p>(art. 1, commi 380 – 381)</p>	<p>Per gli anni 2013 e 2014 l'IMU è interamente attribuita ai Comuni.</p> <p>Viene quindi soppressa la quota erariale, pari al 50% dell'aliquota base del 7,6 per mille, che nel 2012 ha gravato sugli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali.</p> <p>Viene tuttavia riservato all'erario il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D diversi dagli immobili strumentali rurali (per questi ultimi, infatti, è prevista un'aliquota base del 2 per mille).</p> <p>Detto importo riservato è calcolato applicando l'aliquota base per del</p>

	<p>7,6 per mille alla base imponibile.</p> <p>Ciò comporterà che i comuni non potranno applicare un'aliquota inferiore a quella base, e, per ottenere gettito anche dai suddetti immobili, tenderanno a deliberare aliquote maggiorate fino al 10,6 per mille.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2013, il bilancio di previsione degli enti locali, deve essere deliberato entro il 30 giugno 2013.</p>
<p>Modifiche in materia di TARES (art. 1, comma 387)</p>	<p>A partire dal 1/1/2013 è ufficialmente attivo il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) che sostituisce completamente i precedenti TARSU, TIA1 e TIA2 .</p> <p>La TARES ha natura tributaria e non tariffaria, si divide in due parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. componente rifiuti (quasi identica alla TARSU – TIA); 2. "maggiorazione" per i servizi indivisibili dei Comuni. <p>È soggetto al pagamento della TARES chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (e/o assimilati).</p> <p>In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</p> <p>Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva. Nella normativa precedente erano escluse dal pagamento anche le aree pertinenziali alle utenze non domestiche, che ora sono soggette alla TARES.</p> <p>La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.</p> <p>La superficie di riferimento che i Comuni dovranno utilizzare per il calcolo della tariffa è a pari all'80% della superficie catastale. A tal fine saranno attivate apposite procedure, mediante attività di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio, per l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune.</p> <p>Spetterà quindi ai Comuni comunicare le nuove superfici imponibili.</p> <p>Fino all'attivazione delle nuove modalità di determinazione della superficie imponibile, per il calcolo della tariffa i Comuni utilizzeranno quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati recepita dai comuni attraverso le dichiarazioni presentate dai contribuenti (o accertate dai Comuni) ai fini delle prelevanti imposte (TARSU , TIA1 e TIA2).</p> <p>Per il calcolo della superficie assoggettabile a contributo non si deve conteggiare quella parte in cui solitamente si formano i rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Ai fini dell'accertamento, in riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i Comuni possono considerare come superficie assoggettabile a contributo quella pari all'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane</p>

	<p>quella calpestabile.</p> <p>La TARES deve essere pagata con una suddivisione in 4 rate (gennaio, aprile, luglio e ottobre); per l'anno 2013 il versamento della prima rata è posticipato ad aprile 2013 ed i Comuni potranno ulteriormente posticipare questa scadenza. <i>Con l'approvazione del decreto rifiuti n. 1/2013 (ex art. 1-bis) si assiste ad un ulteriore proroga del termine di versamento della prima rata del 2013 che passa a luglio, in luogo della precedente scadenza fissata ad aprile.</i></p> <p>Per il 2013, fino alla data di determinazione della tariffa, le rate sono versate a titolo di acconto e sono calcolate in riferimento all'importo versato nell'anno precedente; il versamento a conguaglio è effettuato con la prima rata successiva alla determinazione delle tariffe.</p> <p>Per il 2013 la quota di maggiorazione del tributo dovuta per i servizi indivisibili dei comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari a 0,30 € per metro quadrato da versare contestualmente al tributo per le prime tre rate; • l'eventuale incremento fino a 0,40 € per metro quadrato, disposto con delibera del consiglio comunale, sarà invece da versare a titolo di conguaglio contestualmente alla quarta rata. <p>Il pagamento del tributo, esclusivamente in favore del Comune, non potrà più essere effettuato con bollettino postale "generico", ma dovrà essere utilizzato il Modello F24 o l'apposito bollettino di c/c postale . A tal fine saranno emanati specifici decreti che stabiliranno le modalità di pagamento in un'ottica di semplificazione, prevedendo anche forme di pre-compilazione degli stessi.</p>
<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni detenute da privati: riapertura dei termini</p> <p>(art. 1, comma 473)</p>	<p>Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni societarie, non negoziate in mercati non regolamentati, posseduti all'1/1/2013 da persone fisiche, non esercizio di impresa.</p> <p>Come in precedenza, la rivalutazione dei valori dei suddetti beni avrà effetto solo previa predisposizione, in questo caso, entro il 30 giugno 2013, di una perizia giurata di stima redatta da parte di uno dei soggetti autorizzati e il pagamento, entro la stessa data, dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta, determinata, applicando al nuovo valore attribuito al "bene" l'aliquota del 4%, se trattasi di un terreno agricolo o edificabile o trattasi di una partecipazione societaria qualificata, o l'aliquota del 2%, nel caso di partecipazione non qualificata.</p> <p>Come le altre volte l'imposta sostitutiva potrà essere versata in tre rate annuali di uguale importo (entro il 30/6/2013, il 30/6/2014, il 30/06/2015) con l'applicazione di interessi al 3% annuo su quanto dovuto a titolo di seconda rata (+ 3%) e di terza rata (+6%).</p> <p>I codici tributo che dovranno essere utilizzati per l'esecuzione dei versamenti, con il modello F24 rimangono: 8055 per le partecipazioni, 8056 per i terreni con l'indicazione del 2013 come anno di riferimento.</p> <p>Per i soggetti che si sono già avvalsi dell'agevolazione in passato si ricorda che è comunque possibile procedere ad una nuova rideterminazione del valore dei terreni o delle partecipazioni detraendo dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva già versata su precedenti rivalutazioni in riferimento agli stessi beni; in alternativa, è possibile richiedere il rimborso di quanto già versato in base a precedenti</p>

	<p>rivalutazioni nel limite massimo dell'imposta dovuta in base all'ultima rideterminazione effettuata.</p> <p>La riapertura dei termini potrebbe essere particolarmente interessante per quei soggetti che hanno intenzione di cedere terreni rivalutati in anni precedenti per i quali si è verificata una riduzione del loro valore di mercato.</p> <p>Si ricorda, infatti, che il valore periziato costituisce il "valore fiscale minimo" e, pertanto, nel caso in cui il venditore volesse discostarsi da tale valore indicando nel rogito un valore inferiore, non gli sarà possibile avvalersi del valore a suo tempo rideterminato (in quanto dovrà essere assunto il costo storico del terreno come se non fosse mai stata effettuata alcuna rivalutazione).</p> <p>In questi casi è consigliabile che, prima di effettuare la cessione del terreno, si provveda a fare predisporre una nuova perizia giurata, al fine di poter determinare il valore del terreno che dovrà essere indicato anche nell'atto di compravendita; il versamento dell'imposta sostitutiva potrà essere effettuata entro il normale termine del 30/6/2013.</p>
<p>Mancato aumento dell'aliquota Iva 10% e spostamento dell'aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 22% al 1° luglio 2013</p> <p>(art. 1 comma 480)</p>	<p>La norma scongiura definitivamente l'aumento dell'aliquota 10%. Inoltre riduce di un punto il previsto ulteriore aumento dell'aliquota Iva ordinaria 21%.</p> <p>Allo stato, pertanto è previsto che, salvo ulteriori disposizioni dal 1/7/2013 l'aliquota ordinaria IVA del 21% aumenterà al 22%.</p> <p>Va ricordato che l'aumento dell'aliquota si applica in riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.</p> <p>La conoscenza anticipata di questa variazione consente agli operatori una migliore gestione delle operazioni da fatturare, nonché delle modifiche procedurali che si impongono per i sistemi meccanizzati di fatturazione e registrazione delle operazioni.</p>
<p>Proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro</p> <p>(art. 1 commi 481-482)</p>	<p>Sono previste e finanziate anche per il 2013 misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.</p> <p>Gli aspetti più operativi, di definizione dell'agevolazione, sono demandati ad un DPCM che dovrà essere adottato entro il 15/1/2013.</p> <p>In caso di mancato rispetto del termine, le risorse saranno dirottate a favore di altre finalità. Il termine fissato è ordinatorio e non perentorio.</p>
<p>Incremento delle detrazioni Irpef per figli a carico</p> <p>(art. 1, comma 483)</p>	<p>Sono stati incrementati gli importi teorici delle detrazioni Irpef per figli a carico, nonché le maggiorazioni per figli portatori di handicap.</p> <p>L'incremento è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • figlio di età pari o superiore a 3 anni: da 800 a 950 euro; • figlio di età inferiore a 3 anni: da 900 a 1.220 euro; • maggiorazione per figlio portatore di handicap: da 220 a 400 euro.

	<p>Sono invece confermati il meccanismo di determinazione della detrazione spettante, basato sul reddito complessivo del contribuente, e le detrazioni a favore dei nuclei familiari numerosi.</p>
<p>Incremento deduzioni IRAP destinate alla riduzione del cuneo fiscale.</p> <p>(art. 1 commi 484 – 485)</p>	<p>Con riferimento alla determinazione dell'Irap è stata incrementata la deduzione forfetaria a valere sulle retribuzioni dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (cd. cuneo fiscale).</p> <p>L'incremento della deduzione opera nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzione "base": <ul style="list-style-type: none"> ○ da 4.600 a 7.500 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato ○ da 10.600 a 13.500 per i lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni; • deduzione "maggiorata" per i lavoratori impiegati nelle regioni del Sud: <ul style="list-style-type: none"> ○ da 9.200 a 15.000 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato ○ da 15.200 a 21.000 per i lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni.
<p>Aumento della franchigia IRAP da 9.500 euro a 10.500</p> <p>(art. 1 commi 484 – 485)</p>	<p>È stata anche incrementata la deduzione dalla base imponibile per i contribuenti di piccole dimensioni.</p> <p>L'incremento è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro; • da 5.500 a 6.000 euro se la base imponibile non supera 180.839,91 euro; • da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile non supera 180.919,91 euro; • da 1.850 euro a 2.000 se la base imponibile non supera 180.999,91 euro. <p>Per le società di persone, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni professionali, l'incremento dei valori di cui sopra è rivalutato a 2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro (rispetto ai precedenti 2.150, 1.625, 1.050 e 525 euro).</p> <p>L'incremento della deduzione forfetaria del cuneo fiscale e della deduzione dalla base imponibile si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013.</p>

<p>Prestazioni rese da cooperative sociali – aumento aliquota IVA (art. 1 comma 488)</p>	<p>A partire dalle operazioni effettuate in base a contratti stipulati dopo il 31/12/2013, sarà aumentata l'aliquota IVA di determinate operazioni svolte dalle cooperative sociali e loro consorzi. Le operazioni in questione sono attualmente soggette all'aliquota del 4%, con la possibilità per la cooperativa di optare per l'esenzione IVA.</p> <p>L'aumento sarà dal 4% al 10% e non sarà più prevista la possibilità di applicare, per opzione, l'esenzione alle suddette operazioni.</p> <p>Sono interessate all'aumento dell'aliquota al 10%, in particolare, le prestazioni di servizi di: diagnosi, cura, riabilitazione rese alla persona nell'ambito delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; ricovero e cura rese da ospedali o cliniche e casi di cura convenzionate; educative dell'infanzia e gioventù e quelle didattiche di ogni genere; le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili; prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale nei confronti di particolari soggetti.</p>
<p>Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) e imposta antispeculativa (Art. 1 comma 491 – 500)</p>	<p>Viene introdotta un'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (ex. Art. 2346 c.c.) emessi da società residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>L'imposta è pari allo 0,2% del valore della transazione (0,22% per il solo 2013). Per valore della transazione s'intende il valore netto delle transazioni eseguite su di un medesimo strumento finanziario e per conto di uno stesso soggetto. Tra le transazioni sono comprese anche le conversioni in azioni di obbligazioni.</p> <p>I trasferimenti operati in mercati regolamentati beneficiano di una riduzione pari al 50% e quindi l'imposta è pari allo 0,1% (0,12% per il solo 2013).</p> <p>Sono escluse dall'imposta sulle transazioni finanziarie le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di emissione ed annullamento di titoli azionari o strumenti finanziari; - avvenute su mercati regolamentati relative a società la cui capitalizzazione misurata al mese di novembre dell'anno precedente sia inferiore a 500 milioni di euro. <p>L'imposta sulle transazioni finanziarie è dovuta anche per le operazioni relative ai cosiddetti "derivati" aventi come sottostante le azioni o gli strumenti finanziari di cui sopra.</p> <p>In questo caso l'imposta è determinata in base alla tabella 3 allegata alla legge, e l'importo della tassa può raggiungere la soglia massima di € 200,00 per ogni controparte in presenza di contratti con valore superiore ad 1 milione di euro. Detta imposta è ridotta ad 1/5 in presenza di transazioni avvenute su mercati regolamentati.</p> <p>L'imposta su azioni e strumenti finanziari è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (acquirente), mentre quella sui "derivati" è dovuta da ciascuna delle controparti.</p> <p>In presenza di transazioni avvenute attraverso intermediari finanziari, l'imposta è versata da questi ultimi. In assenza di intermediari, l'imposta è versata dal contribuente.</p> <p>L'imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo</p>

	<p>a quello del trasferimento della proprietà.</p> <p>Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte la BCE, le Banche centrali degli stati membri e le banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri stati (sono esclusi i titoli di stato).</p> <p>Sono previste ulteriori fattispecie di non applicabilità dell'imposta in virtù di caratteri soggettivi delle controparti, tra queste vi sono gli enti di previdenza obbligatoria, società in regime di controllo di cui all'art. 2359 c.c. commi primo, numeri 1) e 2), e comma secondo; e ancora transazioni relative a prodotti e servizi qualificati come "etici".</p> <p>Viene inoltre prevista un'ulteriore imposta volta a colpire le operazioni finanziarie ad "alta frequenza" (antispeculativa).</p> <p>Oggetto di questa ulteriore imposta sono gli stessi titoli, strumenti finanziari e relativi derivati, visti sopra. La definizione di alta frequenza viene rimessa ad un algoritmo matematico, e l'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sugli ordini annullati o modificati eccedenti la soglia definita dall'algoritmo citato.</p> <p>L'imposta è dovuta dal soggetto per il quale gli ordini vengono eseguiti.</p> <p>L'imposta su titoli e strumenti finanziari, inclusa l'imposta antispeculativa, si applica per le transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.</p> <p>L'imposta sui "derivati", inclusa l'imposta antispeculativa, si applica per le transazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013.</p> <p>Ai fini dell'accertamento, sanzioni e riscossione delle imposte di cui sopra, trovano applicazioni per quanto compatibili le norme in materia di valore aggiunto.</p> <p>Le imposte sulle transazioni finanziarie, compresa quella antispeculativa, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.</p> <p>Con decreto MEF da emanarsi entro 31 gennaio 2013 verranno definite modalità di applicazione delle imposte in commento e gli eventuali obblighi dichiarativi.</p> <p>L'agenzia inoltre potrà definire gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento delle imposte.</p> <p>Le imposte dovute sulle transazioni avvenute fino al terzo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto MEF citato (in teoria 30/4), dovrà essere versata non prima del 16 del sesto mese successivo a quella di pubblicazione del decreto (in teoria il 16/7).</p>
<p>Riduzione della quota deducibile delle auto aziendali (Art. 1 comma 501)</p>	<p>Dal periodo d'imposta 2013 la quota di deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese relative alle auto scende al 20%; la nuova misura si applica alle spese relative agli automezzi richiamati dalla lett. b), comma 1 dell'art. 164 Tuir (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati nell'attività propria e non adibiti ad uso pubblico).</p> <p>La riforma del lavoro aveva già previsto che la nuova misura sarebbe scesa al 27,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello</p>

	<p>in corso alla data di entrata in vigore della legge (18/7/2012) e cioè dal 2013 per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; tali soggetti non applicheranno quindi mai la percentuale del 27,5 in quanto sostituita dal 20%.</p> <p>Per quanto riguarda i periodi "a cavallo", iniziati dopo il 18/7/2012, la percentuale di deducibilità da applicare è il 27,5% fino al 31/12/2012; sono necessari invece chiarimenti per la percentuale da applicare dal 1 gennaio 2013 (27,5% o 20%).</p> <p>Gli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione sono da rideterminare tenendo conto delle nuove disposizioni.</p> <p>Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti la percentuale di deduzione da applicare è il 70%, come modificato dalla legge di riforma del lavoro.</p>
<p>Esenzione IRAP per le imprese individuali e ed autonomi privi di organizzazione) (art. 1 comma 515)</p>	<p>A decorrere dal 2014 è prevista l'istituzione di un fondo con la finalità di escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati; • che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali entro determinati limiti. <p>L'entità massima di beni strumentali utilizzabili sarà stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i relativi profili finanziari.</p>
<p>Cancellazione dei debiti tributari di importo inferiore a 2000 euro emessi prima del 31.12.1999 (art. 1 comma 527 – 530)</p>	<p>Dal 1 luglio 2013 sono automaticamente annullati i crediti di importo fino a 2.000 euro iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999. L'importo dei 2.000 euro è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.</p> <p>L'annullamento è automatico, senza necessità di alcuna istanza da parte del debitore.</p> <p>Con Decreto del ministero dell'Economia saranno stabilite le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'ente che ha emesso il ruolo e la società di riscossione.</p> <p>Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai ruoli resi esecutivi sempre fino al 31/12/1999 ma di importo superiore a 2.000 euro che non risultano incassati, esaurite le attività di riscossione da parte del concessionario.</p> <p>Vengono inoltre modificati i termini per le comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte dei concessionari per tutti i ruoli consegnati fino al 31/12/2011.</p>
<p>Sospensione della riscossione in caso di annullamento dei debiti comunicati dal contribuente ad Equitalia (art. 1, comma 537 – 546)</p>	<p>A decorrere dal 1/1/2013 i soggetti incaricati della riscossione (non solo di tributi) devono sospendere immediatamente la riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate (è il caso degli accertamenti esecutivi) se il debitore presenta una dichiarazione con la quale attesta la presenza di cause di illegittimità della riscossione derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prescrizione o decadenza del credito intervenuta prima della

	<p>data di esecutività del ruolo;</p> <ol style="list-style-type: none">2) Provvedimento di sgravio dell'ente creditore;3) Sospensione amministrativa concessa dall'ente creditore o giudiziale;4) Sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario non ha preso parte;5) Pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;6) Qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito. <p>Il debitore deve presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario, del primo atto di riscossione; entro i 10 giorni successivi il concessionario trasmette la domanda all'ente creditore per avere la conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore.</p> <p>Decorsi 60 giorni di tempo per verificare la documentazione, l'ente creditore deve comunicare al debitore, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, la conferma o il rigetto dell'istanza.</p> <p>Nel primo caso (conferma) l'ente deve anche trasmettere in via telematica al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio; nel secondo caso (rigetto) deve darne immediata notizia al concessionario per la ripresa dell'attività di recupero del credito.</p> <p>In caso di mancato invio della comunicazione al debitore e al concessionario entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del debitore, il ruolo è annullato di diritto.</p> <p>In caso di dichiarazione mendace del debitore, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.</p> <p>La nuova procedura si applica anche per le domande già presentate al concessionario al 1/1/2013; in questi casi l'ente creditore deve verificare le domande entro i successivi 90 giorni e l'annullamento del ruolo si realizza trascorsi inutilmente 220 giorni dal 1/1/2013.</p> <p>L'ultima novità introdotta riguarda la riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro; viene infatti previsto che in questi casi non si può procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio, con posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.</p> <p>Contestualmente viene abrogata la lettera gg-quinquies) del c. 2 dell'art. 7 del D.L. 70/11 che prevedeva l'obbligo dell'invio di due avvisi bonari per ruoli di importo non superiori a 2.000 euro.</p>
--	--

<p>Proroga Concessioni marittime (art. 1 comma 547)</p>	<p>Nell'ambito delle proroghe dei termini in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative (art. 1, c. 18, D.L. 194/2009), sono aggiunti anche i beni demaniali lacuali e fluviali.</p> <p>Sono ampliate anche le finalità di tutti i suddetti beni demaniali (marittimi, lacuali e fluviali): non più solo finalità di natura turistico-ricreative ma pure sportive, nonché la destinazione dei beni a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.</p>
<p>Differimento del potere delle regioni di modulare il prelievo da addizionale all'Irpef introducendo detrazioni d'imposta (art. 1 Comma 555)</p>	<p>In materia di addizionale all'Irpef, viene differita al 2014 la possibilità per le regioni di modulare il prelievo stabilendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in sostituzione di un'unica aliquota, un sistema di aliquote; in tal caso, le aliquote devono però essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; • l'incremento delle detrazioni Irpef per familiari a carico o detrazioni per carichi di famiglia a valere sull'addizionale regionale stessa.

a cura dell'Ufficio Politiche Fiscali

(GA/CC/legge_stabilita)